Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — **Roma — Mercoledì 15 Marzo** — **Numero 62**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **30**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 74 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1883, n. 1455 (serie 3ª);

Veduto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3);

Veduto l'art. 566 del Regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità anzidetti;

Veduto l'art. 25 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro;

Veduto il R. decreto 14 giugno 1896, n. 204, col quale furono fissati gli interessi dei buoni del Tesoro a decorrere dal giorno 15 stesso mese;

Veduto l'art. 4 della legge 26 gennaio 1899, n. 17, che approva lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1898-99;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'interesse per i buoni del Tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato, dal giorno 16 corrente marzo, nelle seguenti ragioni, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente o futura:

Uno e settantacinque per cento (1. 75 %) rispetto ai buoni aventi una scadenza da tre a sei mesi;

Due e venticinque per cento (2. 25 %) rispetto ai buoni aventi una scadenza da sette a nove mesi;

Due e settantacinque per cento (2. 75 %) rispetto ai buoni aventi una scadenza da dieci a dodici mesi.

Art. 2.

Per i buoni del Tesoro aventi una scadenza da dieci a dodici mesi, che saranno ceduti direttamente alle Casse di risparmio, di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 5546, nelle condizioni previste dal secondo comma del citato art. 25 della legge 8 agosto 1895, n. 486, la ragione dell'interesse, a partire dallo stesso giorno 16 marzo corrente, è fissata al tre per cento (3 %) con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura.

I buoni da tre a sei mesi e da sette a nove mesi frutteranno l'interesse ordinario rispettivamente di uno e settantacinque per cento e di due e venticinque per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1899.

UMBERTO.

VACCHELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il Numero 78 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003;

Vista la legge 13 luglio 1892, n. 377, e il Nostro decreto 8 dicembre 1892, n. 708;

Visto il Nostro decreto 10 dicembre 1893, n. 701;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata, con decorrenza dalla data della promulgazione, la seguente tariffa dei dazî doganali per la Colonia Eritrea:

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata		Dazio di uscita
		Unità	Tassazione	
1	Sigari foggiati all'uso di quelli nazionali, *Cavour*, *Virginia*, *Toscani*, *Napoletani*	Chilog.	7 50	
2	Tabacco altrimenti lavorato	»	3 —	
3	Tabacco in foglia, escluso il Surati	»	2 50	
4	Tabacco Surati in foglia e costole	»	— 75	
5	Grano o frumento	Quintale	7 50	
6	Farina di grano	»	12 50	
7	Farina di altre granaglie	»	5 —	
8	Crusca	»	2 50	
9	Vino	S. V.	15 %	
10	Birra	»	15 %	
11	Spiriti e liquori	»	15 %	
12	Oli fissi, minerali e volatili	»	15 %	
13	Lino greggio e lavorato	»	15 %	
14	Cotone in bioccoli o comunque lavorato	»	15 %	
15	Lana greggia o comunque lavorata	»	15 %	
16	Seta greggia o comunque lavorata	»	15 %	
17	Zucchero e preparati allo zucchero	»	20 %	
18	Oro greggio e lavorato	»	1 %	
19	Monete d'oro di corso legale	—	esenti	
20	Monete d'argento della lega latina e dell'Eritrea	—	esenti	
21	Orologi d'oro da tasca	caduno	2 —	
22	Orologi d'argento	»	1[illegible] —	
23	Carbone fossile	—	esenti	
24	Pietre da costruzione greggie	—	esenti	
25	Merci non nominate	S. V.	8 %	

Sulle merci in uscita si riscuote soltanto il diritto di statistica dell'uno per cento sul valore. Si considerano di uscita i prodotti del mare (perle, madreperla, spugne, corallo, ecc.), giunti di poggiata pel reimbarco.

Art. 2.

Le merci nazionali o nazionalizzate ai sensi della legge doganale, comprese quelle che hanno fruito del « drawback », sono esenti da dazio di entrata nella Colonia.

Art. 3.

Gli spiriti e liquori, che traversano la linea doganale in esenzione del dazio di entrata, senza pregiudizio dell'eventuale applicazione della tassa stabilita dal Nostro decreto 8 dicembre 1892 in esecuzione dell'Atto generale della Conferenza di Bruxelles del 2 luglio 1890, sono soggetti ad una sopratassa di L. 10 per ettolitro fino a 50 gradi dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15.56. Per ogni grado eccedente i cinquanta, la tassa aumenta di centesimi quindici.

Art. 4.

È data facoltà al Governo della Colonia:

a) di istituire Uffici doganali e posti di osservazione lungo la linea doganale;

b) di estendere il dazio a non oltre il limite del cinquanta per cento del valore sulla dura e sulle altre derrate di estera provenienza, le cui similari possono prodursi nei territorî della Colonia;

c) di ridurre il dazio delle merci estere tassate più dell'otto per cento del loro valore, fino al detto limite minimo dell'otto per cento;

d) di concedere l'esenzione dei diritti di confine a talune merci, quando speciali ed urgenti circostanze la consiglino;

e) di proibire, con decreto motivato e riferendone immediatamente al Nostro Governo, l'entrata e l'uscita di talune merci o regolarne il trasbordo, quando speciali ed urgenti circostanze lo richiedano;

f) di concedere depositi doganali e di autorizzare l'istituzione di depositi franchi, compilando appositi Regolamenti.

Art. 5.

Sono approvate, con decorrenza dalla data della loro promulgazione, le disposizioni annesse alla sopraesposta tariffa dei dazî doganali, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Art. 6.

Ogni altra disposizione in contrario, precedentemente emanata, resta abrogata.

Il Governatore della Colonia Eritrea è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e delle disposizioni annesse alla predetta tariffa dei dazî doganali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1899.

UMBERTO.

N. CANEVARO.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

DISPOSIZIONI
annesse alla tariffa dei dazi doganali per la Colonia Eritrea

Applicazione dei dazî doganali

Art. 1.

Si applicano i dazî di entrata alle merci che arrivano da mare per l'uso o il consumo nei nostri possedimenti e che traversano la linea doganale per qualunque punto dell'interno dell'Africa.

Si applicano i dazî di uscita alle merci che, provenienti dai nostri possedimenti o dall'interno dell'Africa, giungono sulla linea doganale e prendono il mare. Le merci che sbarcano di *poggiata* per essere destinate al trasbordo, vanno esenti da diritti di confine.

Le merci già sdaziate all'entrata e che tornano ad imbarcarsi non sono soggette al dazio di uscita.

Art. 2.

Il prezzo di stima delle merci é fissato dalla tabella dei valori concordata con la Camera di commercio di Massaua ed approvata dal Governo della Colonia per le merci ivi descritte; altrimenti viene determinato dalle fatture riconosciute regolari od accettabili, o da perizia che ne fa la Dogana sulla norma dei prezzi correnti sui mercati d'origine con l'aumento sempre di tutte le spese fino al porto di Massaua.

Sul prezzo di stima fissato su perizia della Dogana è fatta la deduzione del 10 %. Non è accordata la deduzione del 10 % alle merci sottoposte al dazio dell'1 % sul loro valore ed a quelle di valore inferiore a L. 10.

Art. 3.

I dazî doganali non si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. È in facoltà del proprietario di una merce avariata di optare per la distruzione di essa a sue spese, osservate le cautele imposte dalla Dogana.

Art. 4.

Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione e sul peso delle merci già asportate dalla Dogana.

Per qualificazione di una merce daziata *ad valorem* s'intende la sua qualità in correlazione al prezzo di stima attribuito.

Merci nazionali e prodotti della Colonia

Art. 5.

Le merci nazionali o nazionalizzate ai sensi della legge doganale, comprese quelle che hanno fruito del *drawback*, per essere ammesse in esenzione dal dazio di entrata in Colonia, dovranno esser munite di contrassegni delle Dogane italiane e scortate dalle bollette doganali come certificati d'origine.

Non è obbligatoria l'applicazione dei contrassegni per i gessi, la calce, i cementi, i laterizi, il fieno ed altri prodotti affini.

La Dogana può, in casi speciali, ammettere in entrata in esenzione di dazio le merci indubbiamente nazionali, ancorchè sprovviste dei requisiti suaccennati.

Art. 6.

I prodotti di tutta la Colonia, muniti di certificato di origine, comprovantene la produzione locale, rilasciato dalle autorità competenti, sono esenti di dazio di entrata.

Variazioni di tariffa

Art. 7.

Nel caso di variazioni ai dazî portati dalla presente tariffa, si applicheranno:

a) alle merci provenienti da mare, da depositi doganali, dai magazzini generali, dai punti franchi, i dazî preesistenti, solo quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazî, sia stata consegnata in Dogana la dichiarazione per introduzione in consumo e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in Dogana la merce che trovasi in temporanea custodia della Dogana, nonchè quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto;

b) alle merci in uscita, i dazî esistenti al momento della consegna della bolletta di uscita;

c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazî esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate su garanzia o in conseguenza della definizione del processo;

d) alle merci abbandonate o provenienti da naufragio, i dazî esistenti al giorno della vendita;

e) alle merci importate temporaneamente e non riesportate, i dazî esistenti alla scadenza del tempo assegnato pel discarico della relativa bolletta.

Tariffa delle tare

Art. 8.

I dazî specifici di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 vengono applicati sul peso netto reale, quelli contemplati ai numeri 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo si applicano sul peso lordo.

Tutte le altre merci, comunque tassate, potranno daziarsi sul peso netto legale se contemplate nella tabella delle tare fissata dal Governo della Colonia, altrimenti e le merci e i recipienti commerciabili subiranno il trattamento doganale loro proprio.

Esenzioni daziarie

Art. 9.

Esenzione totale da ogni diritto e formalità doganali è conceduta dalla Dogana per le seguenti merci, e sotto le condizioni che qui si specificano:

1° Effetti, mobili, libri, biancheria, armi, strumenti usati dei viaggiatori e proporzionati alla loro condizione; nonchè i materiali da guerra o gli attrezzi provenienti dai depositi militari per conto delle Regie truppe coloniali;

2° Collezioni scientifiche;

3° Prodotti della pesca, destinati al consumo nella Colonia;

4° Cementi, carbone di legna ed altri materiali provenienti dalle spiagge della Colonia in prossimità di una Dogana, trasportati per mare a maggior comodità del transito per terra, semprechè l'origine sia indubbiamente riconosciuta;

5° Campioni senza valore;

6° Piante vive;

7° Merci sdoganate con pagamento di dazio, naufragate in vista del lido;

8° Avanzi di alberi, vele, ancore, cordami di bastimenti di bandiera nazionale naufragati;

9° Provviste di bordo che servono al consumo degli equipaggi e dei passeggieri durante il loro soggiorno nei porti.

Sopratassa sugli spiriti e bevande alcooliche

Art. 10.

In applicazione del R. decreto 8 dicembre 1892, sugli spiriti o bevande alcooliche importati nella Colonia Eritrea grava una tassa di lire 15 per ettolitro fino a 50 gradi dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15,56.

Per i gradi più di 50, la tassa aumenta di centesimi quindici per grado.

Sono esenti da tale tassa i liquori fini consumati ordinariamente dagli europei, e che si vendono a più di L. 3 la bottiglia. Però il cognac, l'assenzio e la mastica non godono tale esenzione.

Art. 11.

Per la riscossione della tassa la quantità in ettolitri degli spiriti puri in botti o caratelli è dedotta dal peso netto, riducendo il peso in volume.

Il peso netto si determina deducendo, per i recipienti, le tare legali indicate nelle tabelle ufficiali.

Tanto l'importatore, quanto la Dogona hanno, però, facoltà di richiedere l'applicazione della tara reale, nel qual caso l'operazione della vuotatura e del riempimento dei recipienti deve esser fatto a cura e spese dell'importatore. Di questa facoltà la Dogana deve valersi in tutti i casi in cui, avuto riguardo alla forma e alla qualità dei recipienti, essa abbia ragione di ritenere che la tara effettiva sia inferiore a quella che avrebbe a risultare facendo uso della predetta tabella.

Art. 12.

La determinazione del volume dei liquori e in generale degli spiriti dolcificati o aromatizzati, deve esser fatta con la misurazione diretta, eccettochè, o dalle fatture originali esibite dall'importatore, o dai marchi ufficiali di cui fossero muniti i recipienti, o mediante saggi coi metodi cadometrici, la Dogana abbia mezzo di accertarsi dell'esattezza della quantità dichiarata.

Art. 13.

La ricchezza alcoolica reale degli spiriti si determina facendo uso dell'alcoolometro ufficiale, deducendo, dal grado apparente, quello effettivo, alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centisimale, mediante le tabelle ufficiali di correzione.

Per la determinazione della ricchezza alcoolica dei liquori e degli spiriti dolcificati o aromatizzati, devesi prima procedere alla distillazione servendosi dell' apparecchio distillatore ufficiale

Diritti di bolletta

Art. 14.

Tutte le bollette emesse dalla Dogana sono soggette al diritto di bolletta di centesimi cinque, però se importano una riscossione superiore a L. 10, il diritto di bolletta è di centesimi venticinque.

Sono esenti da tale diritto le bollette che si rilasciano pel suppletivo pagamento dei dazî doganali riscossi in meno, quelle pel pagamento delle multe e le bollette per somme depositate.

Diritti di magazzinaggio

Art. 15.

Per le merci che rimangono nei recinti o spazi doganali per più di cinque giorni dall'introduzione, viene riscosso il diritto di magazzinaggio in ragione di due centesimi per ogni collo e per ogni giorno di giacenza.

Il periodo di permanenza delle merci in Dogana viene determinato computando sia il giorno della introduzione, sia quello di estrazione delle merci dai recinti o spazi doganali.

Il collo eccedente il peso di un quintale è computato per due o più in ragione di un collo per ciascun quintale o frazione di quintale.

Per le merci rinchiuse in sacchi, dirette a varî destinatarî e facenti parte di uno stesso carico, il diritto di magazzinaggio decorre dal giorno dell'avvenuta separazione, secondo i varî proprietarî, se a compierla non siano sufficienti i cinque giorni di cui al primo capoverso del presente articolo. In questo caso la Dogana stabilisce il giorno nel quale detta separazione deve intendersi compiuta.

Art. 16.

La Dogana non risponde delle conseguenze per i ritardi frapposti dai destinatarî al ritiro delle merci dai recinti o spazî doganali, salvo il disposto dell'art. 26 - penultima modifica.

Diritti di scalo

Art. 17.

Ogni collo di merci che giunge sulla linea doganale è sottoposto al diritto di scalo ragguagliato al suo valore e peso nella misura seguente:

Collo di valore superiore a L. 25, centesimi 25.

Collo di valore di L. 25 o meno { di peso oltre 10 chilogrammi, centesimi 15; di peso di 10 chilogrammi o meno, centesimi 5.

Sono esenti dal diritto di scalo, i bauli, valigie, casse, sacchi ed involti dei passeggieri, i piccoli oggetti recati a mano non formanti colli di merci, i pacchi postali e le merci di valore peritale inferiore a L. 5 il quintale.

Per il legname, ogni mazzo di cantinelle e correnti paga centesimi 15 di scalo, ogni 20 pezzi di murali, tavole, scurette pagano centesimi 25.

Le altre merci alla rinfusa sono sottoposte al diritto di scalo di centesimi 25 il quintale, se il valore di un quintale è superiore a L. 25, altrimenti assolveranno il diritto di centesimi 15.

Diritti di privativa

Art. 18.

È in facoltà del Governo della Colonia di dare in appalto la vendita dei generi di privativa provenienti dal Regno, alle condizioni da stabilirsi con contratto che verrà annualmente concordato.

Diritto di statistica

Art. 19.

Le merci esenti da dazio, che traversano la linea doganale sono soggette al pagamento del diritto di statistica nella misura dell'uno per cento sul loro valore.

Merci di condizionata o proibita importazione od esportazione

Art. 20.

L'entrata di armi, munizioni, materie esplodenti, piombo sotto qualsiasi forma, è sottoposta a speciale autorizzazione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. In mancanza di tale autorizzazione, detti materiali, dopo le formalità doganali, vengono fatti scortare ai magazzini di deposito dell'Artiglieria, per l' ulteriore esito.

L'uscita e il trasbordo di tali generi si effettueranno solamente con bastimenti di portata superiore alle cento tonnellate, previa autorizzazione del Governo della Colonia.

Art. 21.

L'entrata dei generi medicinali e dei medicamenti composti non approvati dal Consiglio Superiore di Sanità è sottoposta all'autorizzazione dell'Autorità sanitaria.

È proibita l'entrata dell'*hascisc* (varietà di oppio). La Dogana curerà la distruzione delle quantità sequestrate.

Art. 22.

Le merci che, per disposizioni speciali, non potessero essere introdotte in Colonia e quelle che dall'Autorità sanitaria fossero giudicate nocive alla salute pubblica, dovranno, nel termine prefisso dall'Autorità competente, essere o distrutte o riesportate su bastimenti di portata superiore a trenta tonnellate, a spese sempre del trasportatore, il quale potrà farsi rivalere dall'importatore.

Oltrepassato il termine stabilito senza che tali merci siano state riesportate o distrutte, la Dogana ne curerà la distruzione addebitando le spese al trasportatore.

Art. 23.

Non è permessa l'esportazione dei cavalli, muli, muletti e asini da basto e da sella se non con autorizzazione del Governo della Colonia.

Risoluzione delle controversie di tariffa

Art. 24.

Per la risoluzione delle controversie fra la Dogana ed i contribuenti, rispetto alla stima o qualificazione delle merci, il Capo del Governo della Colonia, letto il verbale in contraddittorio delle parti, potrà autorizzare la Dogana alla riscossione dei dazi in natura, oppure nominerà una Commissione, composta di due membri della Camera di Commercio e due periti scelti fra le pubbliche Amministrazioni, per l'esame dei fatti e delle merci in contesto, e sulla relazione di questa Commissione emetterà le sue deter-

minazioni motivate. Le risoluzioni del Capo del Governo della Colonia sono definitive.

Finchè la controversia non sia risoluta, rimane sospeso lo sdoganamento delle merci, ma qualora sia depositata o garantita l'integrità del dazio preteso dalla Dogana, la merce sarà rilasciata su prelevamento di campioni sugellati o identificati dalle parti. Quando non si possano levare i campioni, attesa la qualità o la mole dell'oggetto da sdoganare, si supplirà con una descrizione fedele fatta d'accordo fra la Dogana ed il contribuente o da due parti rispettivamente delegati.

Le merci ricevute in pagamento di dazio saranno vendute colle norme stabilite per quelle ritenute abbandonate.

Ogni spesa derivante dalla risoluzione della controversia sarà sostenuta dal contribuente.

Depositi doganali

Art. 25.

Le merci in entrata soggette a dazio possono essere passate in deposito doganale nei magazzini di proprietà privata con diritto alla riesportazione in esenzione da diritti di confine.

Disposizioni diverse

Art. 26.

Ai sotto notati articoli del Regolamento doganale per la Colonia Eritrea, approvato con Regio decreto 10 dicembre 1893, sono apportate le seguenti variazioni:

L'art. 1° resta così modificato: « La linea doganale si estende da Ras Kasar, a nord di Massaua, fino a Ras Dumeirah, a sud di Assab, seguendo il lido del mare, non solo sulla terra ferma, ma anche lungo le isole di Taulud e Massaua e le relative dighe ».

L'art. 2° viene modificato come appresso: « Le merci non possono traversare di notte la linea doganale.

« È permesso in qualunque ora l'approdo dei legni nei porti, spiaggie o rade dove esistono uffici doganali o posti di osservazione. — Pei soli piroscafi è data facoltà alla Dogana di permettere ogni operazione d'imbarco e sbarco anche durante la notte. — Senza speciale permesso, rilasciato dalla Dogana, le merci non possono attraversare la linea doganale che a Massaua (banchina) e dove esistono uffici doganali, previa presentazione delle merci stesse in Dogana per le operazioni prescritte e pel pagamento dei diritti dovuti.

« Il permesso speciale di cui sopra non può venir rilasciato che per le merci per le quali siano già stati esatti i diritti doganali dovuti, o per quelle che, arrivando dall'interno ad un punto qualsiasi della linea doganale, dovessero per via di mare esser condotte direttamente ad un ufficio doganale ».

All'ultimo capoverso dell'articolo 4 si aggiungano le parole: « e agli importatori indigeni, quando le speciali condizioni di luogo lo consigliano ».

All'art. 19° si aggiunga: « La Dogana può, secondo le speciali condizioni di luogo, dispensare la navigazione a vela da tale formalità e richiedere la sola dichiarazione verbale del carico ».

All'ultimo capoverso dell'art. 21 sostituiscano le denominazioni di « Ras Kasar » e « Ras Dumeirah » a quelle di « Ras Corali e foci del Lebca »; e si aggiunga: « La Dogana può dispensare la navigaziane a vela dalla presentazione del manifesto di partenza ».

L'art. 27° resta così modificato: « Le merci giunte ad un ufficio doganale per via di mare possono essere riesportate per la stessa via in esenzione dei diritti di confine, purchè destinate a scali non appartenenti alla Colonia e ne venga fatta dichiarazione prima della visita ».

« Le merci giunte sulla linea doganale ad un posto di osservazione saranno scortate presso il più vicino ufficio doganale per le conseguenti operazioni ».

All'art. 29° è fatta la seguente aggiunta: « *f*) le merci sbarcate al di là della linea doganale ed introdotte nei territori che fan capo a detta linea a distanza inferiore ai venti chilometri dalla costa ».

All'art. 34° sostituire alle parole: « il ricevitore della Dogana » queste altre: « l'ufficio doganale ».

Il secondo capoverso dell'art. 36° resta così modificato: « Se il massimo non supera le L. 150, può decidere la Dogana ».

L'art. 41° è modificato come segue: « I commessi e gl'impiegati indigeni sono dal Ricevitore adibiti a qualsiasi servizio interno. L'incaricato al riscontro delle merci sbarcate, all'atto dell'introduzione dei colli nei recinti doganali, deve riconoscere per ognuno di essi le marche, i numeri distintivi, la specie ed il peso lordo, in confronto della copia del manifesto del carico. Entro tali limiti e sino al regolare discarico egli risponde delle merci, salvo la responsabilità dei terzi, verso l'Amministrazione e verso il commercio ».

L'art. 49 rimane soppresso.

Art. 27.

Per la esecuzione delle discipline sopra emanate o delle altre stabilite dal precitato Regolamento doganale per la Colonia Eritrea, si applicheranno le norme contenute nel Regolamento doganale vigente nel Regno d'Italia, approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, demandando al Ricevitore della Dogana di Massaua le facoltà quivi concesse al Direttore di Dogana.

Visto, d'ordine di S. M.
N. Canevaro.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. L (Dato a Roma il 24 febbraio 1899), col quale è data facoltà al Comune di Val di Nizza di applicare, per il biennio 1899-1900, la tassa di famiglia col limite massimo di lire venti (L. 20) e col limite minimo di lire una (L. 1).

» LI (Dato a Roma il 26 febbraio 1899), col quale è data facolta al Comune di Rutigliano di applicare, nell'anno 1899, la tassa di famiglia col limite massimo di lire settanta (L. 70).

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 24 febbraio 1899, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Joppolo (Catanzaro).*

Sire!

Un'inchiesta compiuta nello scorso agosto nel Comune di Joppolo constatò non poche irregolarità sull'andamento di quell'Amministrazione comunale; ma le premure fatte per riorganizzarlo sono riuscite infruttuose.

L'Ufficio comunale è nel maggior disordine. L'archivio infatti è talmente disorganizzato da rendere impossibile ad un Commissario prefettizio la compilazione, d'ufficio, dei consuntivi di diversi anni. I registri prescritti o non esistono affatto, o sono incompleti.

Al disordine dell'Ufficio comunale corrisponde l'abbandono di tutti i servizi, e specialmente di quello relativo alla riscossione del dazio consumo. Basti accennare che mentre il Comune pel dazio governativo corrisponde allo Stato l'annuo canone [di lire

1232,85 ha poi appaltata la riscossione dei dazi governativi, addizionali e comunali per sole lire 1000 con una perdita quinquennale di lire 1760,25.

Ad evitare pertanto un maggior danno degli interessi economici e finanziari di quella civica azienda, unico rimedio si presenta lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Provvede di conformità l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all' Augusta firma di Vostra Maestà.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Joppolo, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Brissa Raffaele è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO degli Italiani morti in Rosario durante il 4 trimestre 1898.

Piscinati Teresa, d'anni 30, morta il 1° ottobre.
Guelfi Emanuele, d'anni 32, morto il 3 id.
Francescuta Teresa, d'anni 38, morta il 9 id.
Vatri Gaspare, d'anni 52, morto l'11 id.
Corna Giovanni, d'anni 42, morto l'11 id.
Carbonelli Maria, d'anni 43, morta il 12 id.
Foya Ernesta, d'anni 18, morta il 12 id.
Rossi Giulio, d'anni 41, morto il 13 id.
Zeno Pietro, d'anni 61, morto il 13 id.
Fasonzini Giovanni, d'anni 24, morto il 15 id.
Magnanego Giovanni, d'anni 45, morto il 15 id.
Bruno Pietro, d'anni 45, morto il 17 id.
Corvetto Pietro, d'anni 16, morto il 18 id.
Ghirlanda Matteo, d'anni 64, morto il 20 id.
Pedrazini Attilio, d'anni 44, morto il 21 id.
Dilello Vincenzo, d'anni 36, morto il 21 id.
Rizzoli Valerio, d'anni 29, morto il 24 id.
Tigliotti Pietro, d'anni 37, morto il 24 id.
Patroni Luigi, d'anni 60, morto il 25 id.
Abottero Giovanna, d'anni 23, morta il 29 id.
Baudettini Eugenio, d'anni 36, morto il 31 id.
Botti Giuseppe, d'anni 72, morto il 31 id.
Isacchi Gaetano, d'anni 35, morto il 1° novembre.
Perano Fortunato, d'anni 60, morto il 5 id.
Soldini Lazzaro, d'anni 49, morto il 5 id.
Bono Riccardo, d'anni 44, morto il 7 id.
Barita Francesca, d'anni 78, morta il 7 id.
Ferruglio Luigi, d'anni 51, morto il 10 id.
Colagrossi Michele, d'anni 36, morto il 13 id.
Bortoluzzi Giacomo, d'anni 36, morto il 15 id.
Misaraco Michele, d'anni 15, morto il 16 id.
Centinelli Pasquale, d'anni 60, morto il 17 id.
Arrigoni Luigi, d'anni 42, morto il 17 id.
Capodura Antonia, d'anni 70, morta il 17 id.
Rigoni Oclerio, d'anni 55, morto il 21 id.
Salvador Giovanna, d'anni 33, morta il 23 id.
Gabbe Petronilla, d'anni 21, morta il 25 id.
Adelardo Francesco, d'anni 60, morto il 26 id.
Caldi Mansueto, d'anni 35, morto il 27 id.
Triverto Luigi, d'anni 10, morto il 28 id.
Boratti Carlo, d'anni 31, morto il 28 id.
Bernardo Francesco, d'anni 8, morto il 29 id.
Acchetti Antonio, d'anni 38, morto il 30 id.
Colombo Nazario, d'anni 60, morto il 30 id.
Pinza Ercole, d'anni 24, morto il 1° dicembre.
Morisano Stefano, d'anni 60, morto il 1° id.
Candreba Alessandro, d'anni 50, morto il 2 id.
Alaria Carlo, d'anni 1, morto il 3 id.
Del Mazzo Giovanni, d'anni 48, morto il 3 id.
Perione Maria, d'anni 31, morta il 5 id.
Alverio Giovanni, d'anni 26, morto il 6 id.
Tiscornia Giovanni, d'anni 58, morto il 6 id.
Mitra Maria Rosa, d'anni 26, morta il 9 id.
Spada Giovanna, d'anni 28, morta il 9 id.
Paletta Sabatino, d'anni 63, morto l'11 id.
Macera Bartolomeo, d'anni 54, morto il 10 id.
Mordeglio Pietro, d'anni 48, morto il 18 id.
Caserta Antonio, d'anni 37, morto il 19 id.
Bertomatti Bernardo, d'anni 37, morto il 20 id.
Delechi Agostino, d'anni 54, morto il 24 id.
Braille Francesco, d'anni 26, morto il 28 id.
Tonietti Domenico, d'anni 26, morto il 29 id.
Capitulo Raffaela, d'anni 82, morta il 30 id.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente.*

Con Regi decreti del 22 dicembre 1899:

Soffietti Ignazio, capo tecnico principale di 2ª classe nel personale civile tecnico dell'ufficio idrografico della R. Marina in Genova, promosso alla 1ª classe con l'annua paga di L. 4500 e con decorrenza dal 16 gennaio 1899.

Gioia Lorenzo, capo tecnico di 1ª classe, id. — Trotta Erasmo, id. — Bolobanovich Emilio, id., promossi capi tecnici principali di 3ª classe con l'annua paga di L. 3500, con decorrenza dal 16 gennaio 1899.

Bottini Mariano, id. di 2ª id., promosso alla 1ª classe con l'annua paga di L. 3000, id.

Chiesa Giuseppe, id. di 3ª id., id. di 2ª classe a L. 2500, id.

Con Regi decreti del 5 gennaio 1899:

Alferi-Osorio Pirro, ufficiale di porto di 2ª classe, a L. 3000, ammesso a godere dello stipendio, stabilito pel suo grado dal R. decreto 25 giugno 1893, n. 374, su annue L. 3500.

Massimino Carlo, applicato di porto di 1ª classe, promosso ufficiale di porto di 3ª classe, per risultato d'esame di concorso a decorrere dal 16 gennaio 1899.

Li Donni Luigi, applicato di porto di 1ª classe, col minimo dello stipendio di L. 2000, nominato applicato di porto di 1ª classe col massimo dello stipendio in annue L. 2500, a decorrere dal 16 gennaio 1899.

Monacciani Umberto, applicato di porto di 2ª classe, promosso applicato di porto di 1ª classe, col minimo dello stipendio in annue L. 2000.

Coscia Gaetano, capitano di vascello in disponibilità, collocato nella posizione di servizio ausiliario, per sua domanda, in applicazione dell'art. 7 lettera *a)* della legge 29 gennaio 1885 ed inscritto col proprio grado nella riserva navale dal 1° febbraio 1899.

Con R. decreto del 12 gennaio 1899:

Fiorito Lorenzo, capitano di porto ispettore, nominato ispettore del corpo delle capitanerie di porto, con l'assimilazione di rango a grado militare, corrispondente al grado di maggiore generale, a datare dal 16 gennaio 1899.

Con Regi decreti dell'8 gennaio 1899:

Olivieri Filippo, capo tecnico di 1ª classe delle Direzioni di artiglieria od amamenti e Zoleo Edoardo, id. id., promossi capi tecnici principali di 3ª classe a decorrere dal 1° febbraio 1899.

Fossati Lorenzo, capo tecnico di 2ª classe id. id. — Incerti Giuseppe, id. id. e Fumo Camillo, id. id., promossi capi tecnici id. di 1ª classe id.

Del Vecchio Luigi, capo tecnico di 3ª classe id. id. — Cattaneo Antonio, id. id. — Cambiaghi Giov. Batta, id. — Nalepo Vittorio Emanuele, id. e Pollastri Antonio, id. id., promossi capi tecnici di 2ª classe id. id.

Con Regi decreti del 15 gennaio 1899:

Maiolo Enrico, capo tecnico di 2ª classe, promosso capo tecnico di 1ª classe a decorrere dal 1° febbraio 1899.

Moggi Antonio, id. di 3ª id. e Battistin Zaccaria, id., id. di 2ª id.

Con R. decreto del 22 dicembre 1898:

Farro Giovanni, capo macchinista principale di 1ª classe, collocato in posizione di servizio ausiliario dal 1° gennaio 1899 ed inscritto col suo grado nella riserva navale.

Con R. decreto del 15 gennaio 1899:

Rivero Michele, commissario capo di 1ª classe, collocato nella posizione di servizio ausiliario in applicazione della legge 6 marzo 1898, ammesso a far valere i titoli a pensione e contemporaneamente inscritto col suo grado nella riserva navale, a decorrere dal 1° febbraio 1899.

Con R. decreto del 22 gennaio 1899:

Taglieri Antonio, secondo capo cannoniere nel Corpo Reali Equipaggi, nominato, in seguito ad esame di concorso, capo tecnico di 3ª classe, categoria cannonieri e torpedinieri delle direzioni di artiglieria ed armamenti, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere del 16 febbraio 1899.

Lazzarato Luigi, operaio falegname di 1ª classe delle direzioni di artiglieria ed armamenti del 3° dipartimento, id. categoria congegnatori, id.

Mazot Attilio, id., id. id.

Radice Enrico, operaio congegnatore di 1ª classe id. del 2° dipartimento, id. id.

Salemme Giuseppe, capo timoniere di 2ª classe nel Corpo Reali Equipaggi, id., categoria attrezzatori e cordai, id.

Con R. decreto dell'8 gennaio 1899:

Basso Bernardo, tenente Corpo Reali Equipaggi in servizio ausiliario, collocato a riposo dal 1° febbraio 1899, cessando contemporaneamente di appartenere alla riserva navale in applicazione dell'articolo 23 della legge 6 marzo 1898, pur conservando il grado con la relativa uniforme.

Con Regi decreti del 12 gennaio 1899:

De Gaetani Eugenio, capitano di vascello, collocato nella posizione di servizio ausiliario in applicazione dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1885, ed inscritto col suo grado nella riserva navale, dal 1° febbraio 1899.

Villani Errico, sottotenente di maggiorità in aspettativa per soppressione di corpo, collocato a riposo d'autorità per anzianità di servizio e per ragione d'età, dal 1° marzo 1899.

Con Regi decreti del 15 gennaio 1899:

Restucci Carmine, capitano Corpo Reali Equipaggi, collocato nella posizione di servizio ausiliario, a sua domanda, in applicazione dell'articolo 7 lettera *a)* della legge 29 gennaio 1885, ed inscritto col suo grado nella riserva navale, dal 1° marzo 1899.

Lauro Antonio, capitano Corpo Reali Equipaggi in posizione ausiliaria, collocato a riposo dal 1° febbraio 1899, cessando contemporaneamente di appartenere alla riserva navale, in applicazione dell'articolo 23 della legge 6 marzo 1898, pur conservando il grado con la relativa uniforme.

Con Regi decreti del 19 gennaio 1899:

Cuciniello Felice, capitano di fregata, collocato nella posizione di servizio ausiliario, in applicazione all'articolo 6 della legge 29 gennaio 1885 ed inscritto col suo grado nella riserva navale, dal 1° febbraio 1899.

Martinez dott. Giuseppe, vice segretario di 2ª classe nel personale del Ministero della marina, promosso vice segretario d 1ª classe con l'annuo stipendio di lire 2500, a datare dal 16 febbraio 1899.

De Angelis dott. Giuseppe, id., provvisoriamente esonerato dal prestare servizio al Ministero, perchè sotto le armi nel R. esercito in qualità di allievo ufficiale, a datare dal 1° febbraio 1899.

Maroni Silvio, aiuto contabile a lire 2000, esonerato provvisoriamente dal servizio perchè sotto le armi nel R. esercito in qualità di volontario di un anno, a datare dal 1° febbraio 1899.

Con Regi decreti del 23 gennaio 1899:

Ghigliotti Effisio, capitano di vascello, nominato comandante della R. scuola macchinisti dal 16 gennaio 1899.

Settembrini Alberto, id., esonerato dalla suddetta carica.

Con Regi decreti del 29 gennaio 1899:

Del Giudice Giulio, commissario capo di 2ª classe — Masola Riccardo, id. — Cibelli Alberto, id. — Paolucci Nicolò, id. — Squillace Francesco, id. — Osta Antonio, id. — Lanza Leopoldo, id. — Corvino Luigi, id. — Bassi Carlo, id., e Sagaria Pasquale, id., è stata fissata nell'ordine sopra indicato la sede d'anzianità dei commissari capi di 2ª classe promossi tali con R. decreto 3 luglio 1898.

Elia Giovanni, tenente di vascello, accettate le volontarie dimissioni dal R. servizio, dal 1° febbraio 1899.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso

Per effetto del R. decreto 9 marzo 1899, a cominciare dal giorno 16 stesso mese, l'interesse dei buoni del Tesoro, che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato nelle seguenti ragioni, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura:

1.75 % per i buoni con iscadenza da 3 a 6 mesi;
2.25 % » » da 7 a 9 mesi;
2.75 % » » da 10 a 12 mesi.

Per i buoni del Tesoro, aventi una scadenza da 10 a 12 mesi, che saranno ceduti direttamente alle Casse di risparmio, di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 5546, nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1895, n. 486, la ragione dell'interesse, a partire dallo stesso giorno 16 marzo

corrente, è fissata al 3 %, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura. I buoni da 3 a 6 mesi e da 7 a 9 mesi frutteranno l'interesse ordinario rispettivamente di 1.75 % o di 2.25 %.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Per norma dei possessori di cedole di titoli dei debiti redimibili in corso di estinzione per estrazione a sorte, e per evitare lagnanze di ritardo nei pagamenti delle cedole stesse, si avverte che il termine di 10 giorni, già stabilito per la revisione preventiva delle distinte presentate pel pagamento, è ridotto a soli 5 giorni.

Perciò, qualora i possessori *vogliano riscuotere l'ammontare degli interessi nel giorno stesso della scadenza*, sono pregati di presentare alla Delegazione del Tesoro la distinta descrittiva delle cedole da riscuotere almeno *cinque giorni prima di quello in cui avvenga la scadenza* medesima.

Quando, invece, non vogliano usare di questa facoltà, la detta distinta dovrà esser presentata 5 giorni prima di quello in cui intendono addivenire alla riscossione.

Roma, addì 4 marzo 1899.

Il Direttore Generale.
MANCIOLI.

(*Si prega di usare la maggiore chiarezza e precisione nel compilare la distinta suaccennata).*

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 101208 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 10, al nome di Barberis *Ottavio* di Carlo, domiciliato a Rivalta Bormida (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Barberis *Antonio* di Carlo, domiciliato in Rivalta Bormida (Alessandria), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 marzo 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 733840 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 55, al nome di De Vera d'Aragona *Giuseppina* fu Domenico, minore rappresentata dal suo tutore Valente Michele, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Vera d'Aragona *Maria-Giuseppa* fu Domenico ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 marzo 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà industriale

ELENCO n. 6 degli Attestati di Privativa per Disegni e Modelli di fabbrica, rilasciati nel mese di settembre 1898.

N. d'ordine di R. generale	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TITOLO del trovato
549	Enrico Bourcard & C. (Ditta), a Milano.	21 aprile 1898	Stoffe da tappezzerie e mobili.
550	Detta	21 id.	Idem
551	Detta	21 id.	Idem
552	Detta	21 id.	Idem
553	Detta	21 id.	Idem
554	Detta	21 id.	Idem
555	Detta	21 id.	Idem
556	Detta	21 id.	Idem
569	E. De Angeli & C. (Ditta), a Milano.	4 luglio 1898	Scialletti o fazzoletti da collo e da testa in tessuti di cotone, felpati e stampati.
570	Detta	4 id.	Idem
571	Detta	4 id.	Idem
572	Detta	4 id.	Idem
573	Detta	4 id.	Idem
574	Detta	4 id.	Idem
576	Detta	4 id.	Idem
577	Detta	4 id.	Idem
578	Detta	4 id.	Idem
579	Detta	4 id.	Idem
580	Detta	4 id.	Idem
581	Detta	4 id.	Idem
582	Detta	4 id.	Idem
583	Detta	4 id.	Idem
584	Dotta	4 id.	Idem
585	Detta	4 id.	Idem
586	Detta	4 id.	Idem
587	Detta	4 id.	Idem
588	Detta	4 id.	Idem
589	Detta	4 id.	Idem
590	Detta	4 id.	Idem
591	Detta	4 id.	Idem
592	Detta	4 id.	Idem
593	Detta	4 id.	Idem
594	Detta	4 id.	Idem
595	Detta	4 id.	Idem
596	Detta	4 id.	Idem
597	Detta	4 id.	Idem
598	Detta	4 id.	Idem
599	Detta	4 id.	Idem
600	Detta	4 id.	Idem
601	Detta	4 id.	Idem
602	Detta	4 id.	Idem
603	Detta	4 id.	Idem
604	Detta	4 id.	Idem
605	Detta	4 id.	Idem
606	Detta	4 id.	Idem
607	Detta	4 id.	Idem
608	Detta	4 id.	Idem
609	Detta	22 luglio 1898	Scialletto o fazzoletto da collo o da testa in tessuto di cotone, stampato.

Roma, addì 31 dicembre 1898.

Per il Direttore Capo della Divisione I
S. OTTOLENGHI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 15 marzo, a lire 107,99.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno calcolata in conformità del R. decreto 30 dicembre 1897, n. 544.

14 marzo 1899

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato	5 % *lordo*	102,51 3/8	100,51 3/8
	4 1/2 % *netto*	111,87 3/8	110,74 7/8
	4 % *netto*	102,21	100,21
	3 % *lordo*	64,58 3/8	63,38 3/8

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO – Martedì 14 marzo 1899
Presidenza del Vice-Presidente Chinaglia.

La seduta comincia alle 14.5.

COSTA ALESSANDRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

CANEVARO, ministro degli affari esteri, risponde alle interrogazioni dei deputati Colombo-Quattrofrati e Cottafavi « per conoscere se il Governo abbia fatto in via diplomatica le pratiche opportune presso il Governo francese per ottenere che siano tutelati e difesi contro le aggressioni dei Somali i nostri operai impiegati nella costruzione della ferrovia Gibuti-Harrar » e del deputato Gallini « per sapere se ha provveduto o intenda provvedere alla tutela ed al rimpatrio degli operai italiani residenti a Gibuti ».

Assicura che ha richiamato l'attenzione del Governo francese il quale dichiarò di aver provveduto alla difesa di tutti i residenti a Gibuti.

Quanto al rimpatrio, non si può concederlo a tutti gli operai giacchè ciò costituirebbe un precedente pericoloso, ma fu accordato a spese dello Stato a quelli che siano inabili al lavoro.

COLOMBO-QUATTROFRATI e GALLINI prendono atto delle dichiarazioni del ministro, delle quali dichiaransi soddisfatti.

BONARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde al deputato Rossi Teofilo, che l'interroga, « per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per migliorare la deplorevole condizione agricola della tenuta di Casanova (Carmagnola) appartenente all'azienda gerita dal Regio Economato dei benefici vacanti di Torino. »

Espone gli studî fatti fino dal 1860, ed ora ripresi, per introdurre l'irrigazione in quella tenuta e le difficoltà che si oppongono all'attuazione del progetto assicurando che da parte del Ministero si farà opera per eliminare le difficoltà stesse.

ROSSI TEOFILO si dichiara soddisfatto osservando che quel-l'azienda dà meno della metà di quello che potrebbe produrre. (Bene!)

MARSENGO-BASTIA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'interrogazione del deputato De Felice-Giuffrida « sulle gravi sevizie fatte subire al povero Giuseppe La-Paglia, imputato erroneamente di omicidio, dai carabinieri della Sezione Duomo di Catania ».

Assicura che non sussistono le asserte sevizie. Ad ogni modo il La-Paglia, ora libero, potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria.

DE FELICE GIUFFRIDA cita documenti dai quali risulta che il La-Paglia fu sottoposto alle più barbare sevizie. E poichè esse non possono attribuirsi che ai carabinieri, chiede dal Governo la dovuta riparazione e quei provvedimenti che impediscano il ripetersi di simili fatti.

MARSENGO-BASTIA, sottosegretario di Stato per l'interno, ripete la fatta dichiarazione, respingendo le accuse rivolte ai carabinieri.

Risponde poi all'interrogazione del deputato Valeri « circa il divieto d'inaugurare la seguente lapide: In questa città — Felice Cavallotti — venne due volte — apostolo della democrazia — a propagare quella fede civile — che è anima della gente nuova — gli Osimani — a memoria — P. P. ».

Il timore di disordini e di contrasti tra la cittadinanza hanno determinato il divieto; ma se si potrà eliminare ogni pericolo, il Governo non ha difficoltà di riprendere in esame la domanda.

VALERI esclude che la lapide potesse suscitare un dissenso qualsiasi. Spera che il Governo ritornerà sulla sua deliberazione.

Seguita la discussione del disegno di legge per l'autonomia universitaria.

DEL BALZO CARLO si dichiara favorevole al concetto informatore della legge; ma dice che le misure escogitate dal ministro e dalla Commissione non valgono ad assicurare l'autonomia degli atenei, e che meglio sarebbe ritornare al sindaco dell'Università quale era nel Medio Evo, piuttosto che istituire il *curator studiorum* che non può coesistere col rettore senza pregiudizio del prestigio dell'uno e dell'altro.

Parlando della nomina dei professori, dice che il mezzo più logico sarebbe quello dei concorsi se le Università rimanessero come ora sono.

Ma poichè si vuole affermare il concetto dell'autonomia, crede che la conseguenza necessaria sia quella di dare alle Università il diritto di scegliersi gli insegnanti.

Per ultimo dissente dal concetto di stabilire con futuri regolamenti le norme per la triplice autonomia, parendogli che esso valga, invece, a creare la dittatura ministeriale.

Conclude augurandosi che il ministro voglia tener conto delle sue osservazioni. (Bene!).

BIANCHI svolge un ordine del giorno nel senso di affermare che la Camera, convinta che una innovazione sia necessario introdurre nella legislazione della istruzione superiore; convinta altresì che la proposta autonomia risponda alle nuove condizioni della scuola superiore italiana; e confidando che il ministro vo-

glia accogliere gli emendamenti che si reputano necessarî a conseguire il fine cui la legge mira, delibera di passare alla discussione degli articoli.

Benchè aspirante all'ideale di una veramente libera Università, comprende il disegno di legge come un adattamento necessario del meglio desiderato alle condizioni del paese: ma dice che se non si vuole arrivare al concetto dell'autonomia completa e incondizionata, meglio sarebbe rimanere nello stato attuale, modificando pochi articoli della legge Casati.

Crede che le dotazioni attuali consolidate saranno in avvenire di ostacolo al progresso delle scienze sperimentali, che è indefinito, onde sarebbe opportuno avvisare fin d'ora ai mezzi finanziarii che mettano le Università in grado di seguire l'evoluzione delle scienze.

Non approva l'istituzione del rappresentante del Governo, perchè la ritiene inutile e contraria a quell'autonomia che si vuol proclamare.

Non gli sembra che col disegno di legge si migliori notevolmente la condizione degli insegnanti, la cui dignità sarà forse sminuita dall'attribuzione che loro vien fatta delle iscrizioni ai corsi. E quanto alla libera docenza crede che le proposte del ministro e della Commissione siano le meno adatte a conferire a questo istituto l'importanza che esso dovrebbe avere nel nostro insegnamento superiore.

A ravvivare lo spirito di disciplina nelle Università, più che le leggi, l'oratore crede che conferisca lo scrupoloso adempimento del proprio dovere per parte degli insegnanti, e l'esclusione dall'ambiente universitario delle illecite inframettenze.

Uno dei difetti del disegno di legge è di consolidare una stridente sperequazione nelle dotazioni delle diverse Università; in questa parte la legge deve essere modificata secondo le esigenze della giustizia distributiva.

Il disegno di legge molto opportunamente si propone di far sfollare le Università; ma non è bene che coll'aumentare le tasse di iscrizione si renda l'istruzione superiore un privilegio delle classi ricche ed aristocratiche. Perciò l'oratore crede che nella legge si dovrebbe stanziare una somma per fornire ai diseredati della fortuna sotto certe condizioni i mezzi di entrare all'Università. Crede che l'esame di Stato, come viene proposto, possa riuscire dannoso alla libertà dell'insegnamento, e che esso si inspiri a soverchia diffidenza verso le singole Facoltà.

Si riserva di presentare emendamenti agli articoli del disegno di legge, del quale tuttavia approva il concetto informatore. (Approvazioni — Congratulazioni).

Presentazione di una relazione.

ROVASENDA presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'on. Nofri.

Seguita la discussione del disegno di legge per l'autonomia universitaria.

ORLANDO osserva anzitutto che se si esamina superficialmente il disegno di legge lo si può credere più che una legge organica un semplice ritocco alla legge vigente, la quale poi non è ben chiaro se verrà abrogata.

Dovendo la legge, per la sua brevità, essere integrata da un Regolamento, si avrà l'assurdo costituzionale che la stessa materia prima sia stata disciplinata da una legge e poi da semplici disposizioni regolamentari.

La proposta della Commissione, che il Regolamento debba essere entro tre anni sottoposto al Parlamento, non diminuisce, ma anzi aggrava l'inconveniente.

Appunto perchè è favorevole al principio di questa legge, vorrebbe che tutta la riforma fosse fatta per legge.

Accennando ai mali che travagliano il nostro insegnamento superiore, dichiara che essi più che dagli uomini, dipendono dagli ordinamenti.

Gli studenti e gli insegnanti italiani non sono, nella loro generalità, peggiori che quelli delle altre nazioni; sono anzi migliori.

Ora, se l'opera degli uni e degli altri non produce quei risultati che dovrebbero attendersi, ciò dimostra che l'ordinamento è difettoso e che bisogna mutarlo.

Convien fare in modo che gli studenti seguano i corsi perchè li credono utili, altrimenti la scuola non potrà che andar male per quanto alto sia il valore degli insegnanti.

Biasima la moltiplicazione degli insegnamenti obbligatorî; da tale moltiplicità di insegnamenti inutili dipende il disamore degli studenti per gli studî.

Questo disegno di legge contiene l'affermazione di un grande principio, quello dell'autonomia: in questo principio è forse la rigenerazione dell'Università italiana. (Approvazioni).

DE FELICE-GIUFFRIDA si compiace di questo disegno di legge, che, almeno, si informa ad un concetto di libertà.

Ricorda alla Camera il debito dello Stato verso le Università siciliane in forza di un decreto di Giuseppe Garibaldi; ricorda i precedenti della questione: afferma trattarsi per lo Stato d'un vero debito d'onore, che dovrebbe finalmente essere soddisfatto senza ulteriore indugio.

Ora che fra le Università sta per impegnarsi, in forza di questa legge, una vera lotta per la vita è tanto più doveroso dare alle Università siciliane ciò che loro spetta.

Tanto più che, anche per altri riguardi, lo Stato è venuto meno, di fronte a quelle Università, specialmente all'Università di Catania, ad impegni solennemente assunti.

Dimostra che il pagamento delle somme dovute alle Università della Sicilia deve essere fatto integralmente, e senza deduzioni di sorta; e censura a questo proposito il disposto dell'articolo 13 proposto dalla Commissione.

Accenna all' importanza dell'Osservatorio astronomico sull'Etna, e segnala questo istituto d'importanza, veramente nazionale, all'on. ministro.

Conclude dichiarando che approverà il disegno di legge purchè con esso si provveda efficacemente a soddisfare le legittime esigenze delle Università Siciliane. (Bene !)

COLOMBO-QUATTROFRATI nota che l'insegnamento universitario, come ora procede, non è che una grande fabbrica di spostati.

Gli esami sono poco più che una lustra: le scuole rimangon deserte: le diverse Università si fanno la concorrenza al ribasso. Unici rimedî a siffatta deplorevole condizione di cose l'autonomia e l'esame di Stato.

Tributa quindi amplissima lode all'on. ministro per avere, con mirabile perseveranza, portato a discussione questo disegno di legge, che inizierà, fra i nostri Istituti superiori, una lotta, che sarà feconda di benefici risultati.

Accennando alla questione delle Università minori, dichiara che esse rappresentano un patrimonio di gloriose tradizioni, e corrispondono ottimamente ai loro scopi.

Non si potrebbe quindi distruggerle senza grave danno per la coltura nazionale, e senza offesa di antichi e sacrosanti diritti.

Anche sotto questo punto di vista approva il disegno di legge; per esso infatti le Università minori, che avranno in sè elementi vitali, che sapranno resecare il superfluo e adattarsi alle necessità odierne, non solo saranno conservate, ma potranno risorgere a vita nuova e più rigogliosa.

Solo, per render possibile siffatta trasformazione delle Università minori, vorrebbe che le somme destinate ai singoli Istituti avessero veramente carattere di dotazioni irrevocabili: carattere consono al concetto dell'autonomia.

Con queste riserve e con questa speranza approva il disegno di legge. (Approvazioni).

Interrogazioni.

CANEVARO, ministro degli affari esteri, risponde alle varie interrogazioni presentate dagli onorevoli Santini, Ceriana-May-

neri, Lazzaro, Bosdari, Sola, circa l'azione italiana in China. (Segni di attenzione).

Allorchè il Governo decise di procurarsi una stazione navale in China, e, possibilmente, qualche altro vantaggio, che colà favorisse lo sviluppo dei nostri commerci e delle nostre industrie, per non precluderci per sempre un avvenire, in quel vasto Impero, che tutti oramai, in Europa, ritengono tanto promettente, io chiesi anzitutto all'Inghilterra e al Giappone se nulla ostava, per parte loro, al nostro disegno, posto che là, ove avevamo in animo di collocarci, avremmo dovuto rimanere fra una provincia d'influenza giapponese e le isole del Chusan ormai soggette all'influenza inglese.

Entrambi questi Stati amici si dichiararono lieti di averci per vicini.

L'Inghilterra, però, ci chiese di non usare la forza, e di trattare per la concessione della baja di San Mun (tale era la località a cui miravamo) in via diplomatica; in cambio della quale nostra assicurazione l'Inghilterra ci avrebbe dato pure il suo appoggio diplomatico presso il Celeste Impero.

A questo punto io diedi ordine al Regio ministro in Pechino perchè s'iniziassero le trattative, e, in pari tempo, prevenivo del fatto le Potenze amiche e principalmente quelle più fortemente interessate nelle cose chinesi.

Tutte indistintamente quelle Potenze presero atto delle nostre dichiarazioni con simpatia, e talune di esse diedero pure ordine ai loro Agenti diplomatici in China di far sapere al Governo Imperiale questo loro sentimento riguardo alla nostra impresa.

Se non che, il Tsung-li-Yamen restituiva subito al nostro ministro De Martino la nota da lui presentata per intavolare le trattative, assicurando che il motivo pel quale la nota era restituita si era di poter conservare le buone relazioni di amicizia, che esistevano fra l'Italia e l'Impero, relazioni che, a suo avviso, avrebbero potuto essere turbate, se si fosse incominciato a trattare.

Questo atto scorretto del Governo chinese meritava una pronta soddisfazione, e il Regio Governo aveva preso tutte le disposizioni per ottenerla. Il Governo chinese fece tosto le sue scuse, nuovamente dichiarando che non aveva inteso offenderci, e ci fece inoltre sapere che il suo rappresentante in Italia, attualmente in Londra, ove è del pari accreditato, si sarebbe affrettato a fare ritorno in Roma per darmi convenienti spiegazioni.

Ciò non poteva a noi bastare. Noi avevamo diritto di ottenere che il Governo chinese riprendesse la nota, che ci aveva restituita, per poi poter continuare a trattare.

Intanto, però, io tenevo in sospeso ogni coercizione, essendo d'accordo con l'Inghilterra che, soltanto nel caso in cui il Ministro inglese non avesse ottenuto dal Governo chinese la ripresa della nota da esso restituita, soltanto in quel caso, l'Italia avrebbe ripreso la sua libertà d'azione per avere riparazione del torto che le era stato fatto.

Arrivati a questo punto, per un fatto strano, che ancora non si è potuto chiarire, non essendoci giunte le spiegazioni richieste, il Regio ministro, commendatore De Martino, dirigeva di sua iniziativa una nuova lettera, in forma di *ultimatum*, al Governo chinese, imponendogli entro il termine di quattro giorni di riprendere la nostra prima nota, o di cominciare a trattare, accettando in massima la nostra domanda.

Al ricevere questa notizia, che il ministro De Martino ci comunicò solo ventiquattr'ore dopo aver agito e che io seppi, mentre da dodici ore andavo smentendo ufficialmente l'esistenza di un *ultimatum* italiano annunciato dalla telegrafia privata, era evidente che il Governo inglese ed i rappresentanti di altri paesi amici, che io avevo tenuti al corrente di ogni cosa, avrebbero potuto giustamente sospettare il Governo italiano di mancata fede, di aver agito con inganno. Tutto ciò non doveva lasciarsi supporre neanche per un istante; cosicchè il Regio Governo decise di sconfessare immediatamente l'azione del ministro De Martino.

Subito di poi si seppe che il Governo chinese, senza aspettare la scadenza dei quattro giorni, aveva risposto di essere pronto a riprendere la primitiva nostra nota, ma non manifestando disposizione alcuna di continuare la trattativa.

Un diplomatico sconfessato in simili condizioni non può continuare evidentemente ad essere accreditato; sicchè il Governo del Re ha dovuto richiamare il comm. De Martino anche perchè venga a rendere conto del suo operato. Il Governo lo sostituirà quanto prima con altro nostro funzionario diplomatico.

Nel frattempo non essendo presente il segretario, ma solo l'interprete, ottimo impiegato, ma di grado non abbastanza elevato, ho disposto che la nostra Legazione a Pechino sia affidata al ministro d'Inghilterra, che, per gentile consentimento del Governo britannico, potrà temporaneamente rappresentarci in China.

Questo incidente, per quanto inaspettato e spiacevole, non è tale, però, da mutare sostanzialmente lo stato delle cose. Il Governo chinese riprenderà oramai la primitiva nostra nota, da esso respinta, e noi siamo fermi nel proposito d'indurlo a trattare.

Ma tutto ciò senza iattanza, mercè un processo continuo e sereno, riservando la forza al solo caso in cui le circostanze lo imponessero.

Noi dobbiamo ricordarci che, andando in China senza incidenti o nostri diritti lesi, che ce ne facessero obbligo, noi abbiamo il debito di astenerci, salvo che divenissero necessari, da metodi violenti, che potrebbero danneggiare grandemente gl'interessi dell'Inghilterra, che ci è cordialmente amica, e tale si dimostra.

Non dobbiamo arrischiare di esporre a conflitto le altre potenze, che ci sono pure benevole, e che hanno grandi interessi in China.

Sarebbe grave colpa per noi se, prima che ci sia assolutamente imposto dalle circostanze, noi adoperassimo in China metodi violenti, che, senza procurarci gloria alcuna là dove non vi è pericolo da affrontare, potrebbero turbare la quiete internazionale nell'Estremo Oriente, e fatalmente ripercuotersi in Europa.

Io spero che queste mie dichiarazioni varranno a soddisfare gli interroganti e la Camera, rassicurando il paese sopra la situazione e sopra i propositi del Governo.

Così nella serenità e calma della propria coscienza, il Governo del Re avrà campo di portare a compimento senza scosse il divisamento, a cui si ispira la nostra azione in China.

SANTINI prende atto di queste dichiarazioni: esprime solamente il dubbio che il richiamo del nostro rappresentante abbia potuto diminuire la efficacia della nostra azione.

È lieto dell'assicurazione che non solo l' Inghilterra, ma anche la Russia è favorevole a questa azione nostra in China.

Si compiace di questa iniziativa del nostro Governo. Non può ancora dichiararsi soddisfatto perchè ancora la China non ha consentito alle nostre richieste.

Converte la interrogazione in una interpellanza, che sarà svolta a tempo opportuno.

Spera che in tale occasione il Governo potrà annunciare il buon esito della nostra iniziativa.

CERIANA-MAYNERI ringrazia l'on. ministro e prende atto delle sue dichiarazioni. Constata con soddisfazione che il Governo ha cominciato a preoccuparsi dell'importante problema del rifornimento delle nostre navi nei mari lontani.

È lieto dell'appoggio morale di tutte le Potenze, notando che di più non possiamo nè dobbiamo sperare se vogliamo mantenere piena la libertà nostra d'azione per l'avvenire.

Lamenta però che non sia stata preveduta in tempo l'ipotesi di un rifiuto da parte del Governo chinese, e che non siavi provveduto a che sufficienti forze navali appoggiassero la nostra azione diplomatica.

Confida che il Governo terrà presente che, più delle parole, valgono sovente i fatti compiuti; che saprà tutelare efficace-

mente gli interessi e il prestigio del nome italiano; o che dimostrerà come non intenda seguire la politica delle mezze misure, politica di cui abbiamo sperimentato in passato i dolorosi risultati. (Approvazioni).

SOLA ha presentato la sua interrogazione per provocare dal Governo le necessarie spiegazioni.

Non si dichiara per ora nè soddisfatto nè insoddisfatto: attenderà ulteriori comunicazioni, conscio della necessità di non turbare l'azione del Governo.

LAZZARO ha presentato la sua interrogazione per impedire che il Paese sia impegnato, senza il consenso del Parlamento, in nuove imprese arrischiate. Constata intanto che si comincia poco bene. Rivendica il diritto del Parlamento di discutere la questione.

CANEVARO, ministro degli esteri, dichiara che il ministro inglese rappresenta l'Italia solo temporaneamente, finchè non giunga il nostro nuovo ministro.

All'on. Ceriana-Mayneri dice che il Governo ha la fermezza necessaria per non precipitare le cose; ai fatti compiuti non si verrà che quando sia necessario. Tanto più che non c'è nessun pericolo nell'attesa, dato il nostro accordo colle altre Potenze. (Commenti).

Si tratta di una questione di carattere internazionale e non spetta all'Italia di precipitare gli avvenimenti.

Le intenzioni del Governo sono modeste: il Paese non sarà cacciato in pericolose avventure; ma il Governo si limiterà a rimanere fermo nei suoi propositi.

LUCIFERO, segretario, dà lettura delle altre domande d'interrogazione e d'interpellanze.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo per sapere se il rifiuto opposto dal sindaco di Milano a concedere locali comunali per le riunioni elettorali del V Collegio sia realmente fondato, come il sindaco asseverò, in disposizioni governative; e, in caso affermativo, per sapere da quali disposizioni il Governo si creda autorizzato a regolare gli usi della proprietà comunale ».

« Bissolati ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro del tesoro sulle condizioni degli scrivani straordinari delle Avvocature erariali.

« De Felice Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro degli esteri per sapere se sia vero il richiamo del nostro rappresentante da Pechino, e quali ne sieno state le ragioni.

« Lazzaro ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del Tesoro sulle cause che ritardano l'applicazione della legge sul riscontro dei magazzeni dello Stato.

« Danieli, Rubini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'on. ministro delle finanze circa la morte toccata a Succetti Paolo e Succetti Luigi in Savogno (Sondrio), in un incontro con le guardie doganali.

« Credaro, Marcora ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'on. presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sugli abusi verificatisi nell'Università agraria di Frascati.

« Costa Andrea, Ferri ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro degli esteri sulla politica italiana in China.

« Valle Angelo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli affari esteri intorno alla vertenza Italo-Chinese.

« Santini ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro degli affari esteri sulla nuova azione del Governo italiano in China.

« Bissolati, Ferri, Agnini, Costa Andrea ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro degli affari esteri sull'azione dell'Italia in China.

« Barzilai, F. Budassi, Carlo Del Balzo, Credaro, Bovio, Pipitone, Soci ».

La seduta termina alle ore 18,20.

NOTIZIE PARLAMENTARI

L'on. Grippo è stato nominato relatore per il disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge di Pubblica sicurezza ed all'Editto sulla stampa ». (*Urgenza*) (143).

Per domani sono convocate le seguenti Commissioni:

alle ore 9 1|2, la Sottogiunta Bilanci Finanze e Tesoro;

alle ore 14, la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 24 gennaio 1886, n. 3637, per l'istituzione del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate » (91);

alle ore 17 1|2, la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Proroga delle elezioni della Camera di commercio ed arti di Roma ». (139).

DIARIO ESTERO

Scrivono dall'Aja, al *Temps*, che la Conferenza internazionale per il disarmo terrà le sue riunioni nella sala della Camera alta.

Nel discorso d'apertura, il sig. Beaufort, presidente del Consiglio dei ministri, darà il benvenuto ai delegati.

Il sig. Beaufort sarà il presidente onorario ed il sig. Staal, ambasciatore di Russia a Londra, assai probabilmente, il presidente effettivo della Conferenza.

Si attende di giorno in giorno, all'Aja, la lista degli Stati invitati, che sarà comunicata dal Governo russo.

Il sig. Beaufort darà diversi banchetti ed una brillantissima *soirée* in onore dei delegati.

La famiglia reale, che d'estate soggiorna abitualmente nel castello di Soestdijk, si troverà all'Aja durante la Conferenza.

Si dice che rappresentante della Francia sarà il sig. Ribot, e rappresentante del Belgio il sig. Bernaert, presidente della Camera belga.

Si afferma che il Governo turco, all'invito di partecipare alla Conferenza risponderà accettando con alcune riserve formali.

*
* *

Sull'azione di Cecil Rhodes a Berlino, telegrafano da quella città, in data 13 marzo:

L'udienza avuta sabato da Cecil Rhodes presso l'Imperatore Guglielmo II è durata 40 minuti. Si crede che Cecil Rhodes verrà ricevuto al Castello anche domani. Nell'udienza di sabato Cecil Rhodes portò all'Imperatore i saluti della Regina Vittoria, dalla quale era stato ricevuto prima della sua partenza da Londra.

L'annunciata seconda udienza e la frequenza delle conferenze di Cecil Rdodes con Bülow, Segretario di Stato per gli affari esteri, e col dott. de Buchka, direttore dell'ufficio coloniale, fanno supporre che le trattative si svolgano su un terreno positivo. A queste trattative, nelle quali oltre alla questione della ferrovia dal Cairo al Capo, si ventila anche quella dell'impianto di una linea telegrafica attraverso il

territorio coloniale tedesco ost-africano, prendono parte il direttore della sezione telegrafica dell'ufficio postale dell'Impero e rappresentanti di grandi istituti bancari di Berlino.

Si mantiene la voce che Cecil Rhodes tratti anche per un'altra linea ferroviaria e cioè attraverso i territori al sud-ovest. Per quest'ampliamento del progetto originario si richiederebbero però, da parte dell'Inghilterra, concessioni corrispondenti. Si dice che Cecil Rhodes sia anche dal canto suo disposto ad aderirvi.

Corre pure voce che la Società di sconto (*Disconto Gesellschaft*) si assumerà l'incarico di fornire i capitali per la ferrovia transafricana attraverso il territorio germanico, purchè il Governo si accolli la garanzia per una rendita annua corrispondente.

* * *

Il *Temps* ha per telegrafo da Madrid che la ratifica del trattato di pace tra la Spagna e gli Stati-Uniti sarà firmato dalla Regina Reggente, essendo opinione del Governo che il concorso della Cortes non sia necessario.

La Costituzione del 1876, aggiunge il corrispondente del diario parigino, riconosce, in fatti, al Re il diritto di negoziare o di ratificare i trattati. Coll'autorizzazione votata dalla Camera nel settembre non fu posto nessun limite a questo diritto poichè il testo dell'autorizzazione stessa diceva che il Governo era autorizzato a cedere i territorii ed a rinunziare alla sovranità sulle colonie. Nella recente sessione del Senato i conservatori avevano sostenuto la stessa interpretazione della Costituzione nel loro contro-progetto.

Non soltanto i conservatori ed il gruppo del Duca di Tetuan, ma altresì i liberali dissidenti, guidati dal sig. Gamazo, hanno votato questo contro-progetto. È vero però che tutti gli altri partiti liberali, i democratici, i repubblicani ed i carlisti hanno combattuto questa interpretazione.

Le elezioni generali avranno luogo nella seconda metà di aprile, probabilmente, per i deputati, la domenica 23 aprile, o per i senatori il 30 dello stesso mese. Le Cortes potranno quindi riunirsi verso la metà di maggio.

La situazione dei prigionieri spagnuoli alle Filippine è immutata. Di fronte all'enorme somma che esige Aguinaldo, il Governo spagnuolo non ha preso ancora nessuna decisione in proposito.

BIBLIOGRAFIA

Nozioni d'agricoltura per le scuole rurali dell'Italia settentrionale, dettate da F. Garelli. — Con 85 figure — Firenze, R. Bemporad e Figlio, 1899.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, per agevolare l'insegnamento agrario nelle Scuole primarie, indiceva, con decreto delli 19 u. s. ottobre, un concorso per la compilazione di tre manuali d'agricoltura e di piccole industrie casalinghe, uno destinato specialmente all'alta Italia, il secondo alla media e il terzo alla meridionale. Il decreto stesso spiegava molto bene gl'intenti della triplice opera, accennando puranco al metodo di esposizione cui essa avrebbe dovuto informarsi.

A pochi mesi d'intervallo dall'apertura di quel concorso, il senatore Garelli pubblica, in un bel volumetto illustrato della biblioteca scolastica del Bemporad, il primo dei manuali richiesti dal Ministero.

Felice Garelli, il quale alla profonda conoscenza delle discipline fisiche accoppia la dottrina speciale agronomica, di cui diede prova in opere pregevolissime; egli, che nella pratica dei campi ha uno stato di servizio che va dalle cure sue efficaci come presidente del Comizio agrario di Mondovì fino alla recente bonifica ottenuta nell'Umbria, dove una proprietà pressochè abbandonata cambiava in tenimento modello; Felice Garelli, che la sua lunga missione d'insegnante ha coronato coll'istituire una benefica Associazione promotrice degli Asili infantili rurali, era l'uomo indicatissimo per fornire il manuale desiderato; e l'editore Bemporad ebbe una geniale ispirazione nell'essersi all'uopo rivolto a lui e nell'averlo con insistenza richiamato a questo genere di lavoro.

L'opera, corredata di acconce figure esplicative, è divisa in sei parti, che riguardano: *Il terreno* (natura, correzione, concimazione, lavorazione) — *Le piante* (vita, riproduzione, governo, successione e consociazione: raccolta e conservazione dei prodotti) — *Coltivazioni speciali* (campo, prato, vigneto, gelso, alberi fruttiferi, boschi, orto) — *Industrie agricole* (bestiame, latticini, vinificazione, panificazione, bachicoltura, animali da cortile, apicoltura) — *Economia rurale* — *Igiene rurale.*

Come si vede, non è trascurato alcun ramo essenziale o complementare dell'arte campagnuola, e forse parrà vi sia anche troppo per i piccoli alunni alla cui istruzione è dedicato il manuale. Occorre però considerare che in realtà esso ha da servire di scorta ai maestri, per mezzo dei quali le nozioni devono giungere alle classi rurali: ed è bene che i maestri trovino nel libro di testo più densa e più ampiamente sviluppata la materia che essi potranno, secondo opportunità, adattare alle menti ed ai bisogni varii dei loro allievi.

Come, del resto, osserva l'autore stesso, il manuale dovrebbe accompagnare il giovane coltivatore oltre la scuola ed essere da lui consultato quando, fatto adulto, attenderà seriamente al suo utile còmpito nel mondo; ed anche sotto questo aspetto era quindi conveniente che il trattato riuscisse il più completo possibile.

Lo stile è, quale doveva essere, popolare non solo, ma adatto all'intelligenza di un adolescente. Ciò, se può destar meraviglia in chi conosce nel Garelli soltanto l'eloquente oratore, lo scrittore ornatissimo, non stupisce punto coloro i quali lo sanno autore del *Giovinetto campagnuolo* e d'altri ottimi libri d'istruzione rurale. La bonarietà del dettato nulla toglie alla correttezza del linguaggio, e, tal qual' è, il nuovo volume del Garelli, anche all'infuori della materia tecnica che egli sminuzza ai contadini, può loro offrire una lettura veramente esemplare.

Nè a compiere questo lato della pubblicazione manca la nota più generalmente educativa; giacchè in mezzo ai precetti di economia e d'igiene domestica l'autore opportunamente insinua gli ammaestramenti morali.

Il buon coltivatore — raccomanda a ragione il Garelli al suo alunno — deve essere dotato di istruzione, di laboriosità, di onestà. Egli spiega i vantaggi di queste doti. E dell'onestà specialmente ritocca ancora nella conclusione dell'opera, che termina così:

« Le principali prescrizioni dell'igiene si possono riassumere in una sola: la nettezza, applicata al corpo, agli abiti, alla casa, alla cucina, alla stalla, ecc. Ma se vuoi, ragazzo mio, che questa virtù della *nettezza* ti dia sempre appetito e sonni tranquilli; se vuoi diventare quel *buon coltivatore*

che io mi proposi di farti scrivendo per te questo libro, aggiungi alla nettezza del corpo la nettezza dell'anima.

« Tu vivrai sano e felice, se ogni sera potrai ricordare a te stesso, senza rimorsi, che *il miglior capezzale è una buona coscienza* ».

Con tali intenti e con forma siffatta, non v'ha dubbio che l'opera del senatore Garelli, rispondendo ai propositi dal Governo spiegati nel suo programma, tornerà giovevole assai alla patria agricoltura ed al ceto benemerito dei lavoratori dei campi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. il Re, nel pomeriggio di ieri, ricevette le LL. EE. i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS.ª Annunziata, i Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, il Sindaco e la Giunta Municipale di Roma, che porsero all'Augusto Sovrano gli augurii della cittadinanza.

Alla Reggia giunsero ieri numerosissimi dispacci di augurii per S. M. il Re da tutti i Sovrani e Capi di Stati esteri, da Municipi, Corpi costituiti, Associazioni e dalle Colonie. Due registri messi alla porta del Quirinale furono riempiti di firme di cittadini.

Numerosi dispacci che abbiamo sott'occhio e che lo spazio ci impedisce di pubblicare nella loro integrità, ci fanno sapere che ieri il genetliaco di S. M. il Re fu festeggiato in tutte le città italiane e dalle colonie all'estero con riviste militari, luminarie, atti di beneficenza e riunioni patriottiche e commemorative.

— A Napoli la rivista alle truppe della guarnigione fu passata da S. A. R. il Principe Ereditario.

Vi assistettero, in vettura, S. A. R. la Principessa di Napoli ed il Principe e la Principessa di Battenberg.

Le LL. AA. RR. furono acclamatissime.

— A Torino le truppe furono passate in rivista da S. A. R. il Duca di Genova, accompagnato da S. A. R. il Duca d' Aosta e seguito da un brillante stato maggiore.

Le LL. AA. RR. le Principesse ed i Principi assistettero, dalla loggia Reale, allo sfilamento delle truppe.

— A Venezia, nel Duomo, fu cantato un *Te Deum*.

— In tutte le città marittime, le navi da guerra alzarono il pavese di festa e dalle ammiraglie furono fatte le salve regolamentari.

S. E. il Ministro degli Affari Esteri, on. Canevaro, diede ieri sera, alla Consulta, un pranzo ai membri del Corpo diplomatico accreditato presso il Real Governo. Presero parte al pranzo le LL. EE. i Ministri ed i principali personaggi di Corte.

S. E. l'Ambasciatore d'Austria, decano del Corpo diplomatico, fece il brindisi al Re ed alla Regina. Rispose S. E. l'on. Canevaro, brindando ai Sovrani e ai Capi di Stati stranieri.

Per Ruggiero Bonghi. — Ieri, alle ore 15, in occasione dello scoprimento del busto dell'on. Bonghi, in una delle aule del Collegio Romano parlò l'on. Visconti-Venosta.

Innanzi ad un numeroso pubblico di signore e signori, il chiarissimo oratore brevemente ne tessè la vita. Accennò ai molti e varî campi in cui si esercitò l'ingegno del Bonghi. Accennò anche alle tante lotte combattute; e chiuse, con grande efficacia, parlando dell'istituto di Anagni, precipua cura dell'illustre defunto. L'oratore fu varie volte interrotto da vivissimi segni di approvazione, e sinceri applausi lo salutarono alla fine.

Associazione della stampa. — La conferenza che doveva tenersi oggi, 15 corrente, dal prof. Gaetano Mosca sul tema: *La guerra cogli eserciti moderni*, è stata rimandata a giorno da destinarsi.

Ordinamento ferroviario. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

Al Ministero dei lavori pubblici, si è riunita la R. Commissione per lo studio di proposte sull'ordinamento delle Strade ferrate. La seduta fu aperta da S. E. il Ministro Lacava, il quale dette comunicazione alla Commissione di una lettera dell'on. senatore Gagliardo, con cui questi manifestava la necessità, per lui ineluttabile, causa le sue condizioni di salute, di dover rinunziare alla presidenza della Commissione stessa. Manifestando il suo rincrescimento per tale decisione, l'on. Ministro partecipava alla Commissione la nomina a presidente del senatore Lampertico, il quale ringraziava il Ministro della fiducia dimostratagli, dichiarando di trarre valido affidamento alla riuscita nell'adempimento del grave mandato affidatogli dalle qualità dei membri della Commissione e specialmente del vice presidente, eletto nel seno della Commissione stessa, on. Boselli.

La Commissione, in conformità della proposta della sottocommissione, su relazione dell'on. Saporito circa il programma dei propri lavori, ha deliberato di ripartire il suo lavoro fra sottocommissioni da nominarsi dal Presidente.

Onoranze ad un valoroso. — Ieri, a Torino, nella caserma Arimondi ebbe luogo l'inaugurazione della lapide commemorativa col medaglione del generale Arimondi, offerta dal Comitato di Savigliano.

Erano presenti alla cerimonia le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta ed il Duca di Genova, il Prefetto, i rappresentanti del Municipio e della Provincia, parecchi generali, l'ufficialità, molte signore ed invitati e le Associazioni militari, con bandiere.

Parlarono, applauditi, il colonnello Cuniberti, che fece l'elogio del generale Arimondi e quindi la consegna della lapide al colonnello del 24° fanteria. Questi rispose con patriottiche parole.

Il Duca e la Duchessa d'Aosta ed il Duca di Genova s'intrattennero affabilmente col padre del generale Arimondi, che era presente alla cerimonia.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Nord-America*, della Veloce, ed *Italie*, della S. T. M., giunsero a Montevideo; i piroscafi *Città di Milano* e *Saale*, del N. L., partirono il primo da Montevideo ed il secondo da Gibilterra, entrambi per Genova. Ieri il piroscafo *Venezuela* partì da Teneriffa per Venuezela e Columbia; i piroscafi *Centro-America* e *Città di Genova*, della Veloce, partirono il primo da Santos ed il secondo da Pernambuco per Genova ed il piroscafo *Singapore*, della N. G. I., entrò nel canale di Suez diretto ad Alessandria.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 14. — Il Ministro di China non ha peranco fissato la data della sua partenza per Roma.

Si crede che egli voglia conferire prima con lord Salisbury.

WASHINGTON, 14. — Un dispaccio da Manilla reca che il generale Wheaton si è impadronito, ieri, di Guadelupe e di San Nicolò; ed ha tagliato le comunicazioni fra le ali Nord e Sud dell'esercito dei Filippini.

MADRID, 14. — Sono avvenuti disordini a Leon, in seguito ad un banchetto carlista. Furono eseguiti parecchi arresti.

Il generale Rios telegrafa da Manilla: « Il generale Otis impedisce di negoziare la liberazione dei prigionieri spagnuoli, chiedendo una somma in metallica per riscattarli. Il generale Otis favorirebbe gli insorti ».

Il Consiglio dei Ministri delibererà in proposito.

Il *Diario de Barcelona* pubblica un dispaccio da Manilla, il quale dice che la situazione della città è critica, stante la mancanza d'acqua.

BOURGES, 14. — È avvenuta un'esplosione nell'officina pirotecnica, mentre si caricava un obice.

Vi sono sette feriti. L'officina è rimasta distrutta.

LONDRA, 14. — Lord Salisbury si è ristabilito dell'influenza dalla quale era stato colpito.

La Federazione dei minatori di Scozia decise di mettersi in isciopero da domani se nella conferenza che sarà tenuta oggi a Glasgow fra i proprietari ed i delegati degli operai, non verrà risolta la questione dei salari.

Il *Daily Mail* ha da Shanghai che l'Inghilterra ha occupato l'isola di Miao-Tao all'entrata del Golfo di Petchill di fronte a Port-Arthur.

PECHINO, 14. — Un decreto imperiale nomina i comandanti militari di parecchie provincie.

Junglu è nominato comandante della provincia di Petchill, coll'ordine di migliorare la disciplina e l'organizzazione dell'esercito.

Relativamente alla questione della ferrovia del Nord, il Ministro britannico, Macdonald, prevenne il Tsung-li-Yamen che il prolungarsi della situazione attuale avrebbe probabilmente gravi conseguenze.

PARIGI, 14. — Stamane, alle ore 10, hanno avuto luogo nella chiesa di Nôtre-Dame i solenni funerali del Nunzio pontificio, Mons. Clari. Vi assistette la famiglia Clari. Il decano del Capitolo celebrò la Messa. I Cardinali Richard, Langénieux e Lecot, gli Arcivescovi di Tuors e di Tolosa diedero l'assoluzione alla salma.

Il Ministro degli esteri, Delcassé, rappresentava il Governo.

Il Presidente della Repubblica, Loubet, e tutti i Ministri vi erano rappresentati.

Tutto il Corpo diplomatico e numerose notabilità, fra cui Mèline e Mazeau, parecchi vescovi e numeroso clero assistevano alla cerimonia.

Dopo la funzione, la bara fu posta sopra un carro funebre e portata dinanzi alla Chiesa, ove sfilarono le truppe.

Poscia la bara fu deposta in una cappella in attesa che venga trasportata in Italia.

PARIGI, 14. — *Corte d'Assise — Processo Gehier.* — Il Procuratore della Repubblica, Lombard, ha pronunziato la sua requisitoria.

PARIGI, 14. — Il Presidente della Repubblica, Loubet, ha graziato 250 individui condannati ad ammenda in seguito alle dimostrazioni del 28 febbraio scorso e dei giorni seguenti.

BERNA, 14. — L' *Agenzia Svizzera* pubblica:

Il Consiglio federale non è entrato in materia sulla domanda di revoca dello sfratto presentata dal professore Zürcher riguardo l'espulsione dalla Svizzera di alcuni italiani, gli argomenti presentati dal prof. Zürcher in appoggio alla sua domanda non essendo stati trovati concludenti.

La voce che il Consiglio federale avrebbe sospeso l'esecuzione del decreto di espulsione è infondata.

BERLINO, 14. — È morto l'ex-deputato Ludovico Bamberger.

KIEL, 14. — Il Capo della stazione navale del Mar Baltico, ammiraglio Koester, il quale, dopo le dimissioni dell'ammiraglio comandante di Knorr, fu designato a suo successore, è stato nominato ispettore generale della Marina, mantenendo le funzioni attuali.

PARIGI, 14. — Il Governo ha deciso di chiedere al Parlamento altri due dodicesimi provvisori.

PARIGI, 14. — La Corte di Cassazione ha deciso di chiedere al Ministro della guerra, Freycinet, comunicazione dell'incartamento segreto dell'affare Dreyfus.

Questa comunicazione sarà fatta quanto prima.

BERLINO, 14. — Contemporaneamente alla nomina dell'ammiraglio Koester ad Ispettore generale della Marina, il contrammiraglio Bendemann, che finora occupava il posto di Capo di Stato Maggiore del Comando superiore della Marina, è stato nominato Capo dello Stato Maggiore dell'Ufficio dell'Ammiragliato di recente creazione.

BERLINO, 14. — *Reichstag.* Si discute in seconda lettura il progetto militare.

L'aula e le tribune sono gremite. Nella tribuna di Corte vi sono numerosi ufficiali superiori.

Stante la grande affluenza, il Presidente prega i deputati di mantenere maggiore calma del solito. (Ilarità).

Si pone in discussione il secondo paragrafo del progetto militare che tende a fare aumentare l'effettivo dell'esercito in tempo di pace fino al 1902 gradatamente a 502,506 uomini.

La Commissione propone l'emendamento di portare l'effettivo a 495,500 uomini fino al 1903.

Il Cancelliere, principe di Hohenlohe, entra nell'aula.

Nella tribuna di Corte pigliano posto pure l'aiutante di campo generale dell'Imperatore, Kessel, e l'aiutante di campo Klinkowstroem.

Il Ministro della guerra dichiara che l'emendamento della Commissione è inaccettabile ed insiste per l'approvazione del progetto del Governo, facendo appello al patriottismo dei deputati.

Sattler, del partito nazionale liberale, dichiara che si tratta di una questione tecnica militare di cui non può giudicare il Reichstag, ma soltanto il Governo. Il suo partito pertanto voterà in favore del progetto presentato dal Governo.

Levetzow, conservatore, parla nello stesso senso

Lieber, del Centro, dice che non soltanto il Governo ma anche il Reichstag è responsabile delle conseguenze del progetto presentato dal Governo. A nome del suo partito dichiara che ciò che la Commissione accorda è sufficiente.

Richter, progressista, parla contro il progetto del Governo.

Kardorff, del partito dell'Impero, difende invece il progetto.

Haussmann, democratico, dice che il progetto militare presentato al Reichstag non corrisponde alle parole di simpatia contenute nel Discorso del Trono verso la Conferenza pel disarmo, proposta dallo Czar.

Il Cancelliere dell'Impero, principe di Hohenlohe, ribatte energicamente quest'affermazione e dice che Colui, al quale le parole di Haussmann si riferiscono, è guidato sempre dalla cura per la sicurezza dell'Impero ed è completamente consapevole della sua responsabilità.

Si procede quindi alla votazione per appello nominale sul paragrafo secondo del progetto nel testo presentato dal Governo, relativo all'aumento dell'effettivo dell'esercito in tempo di pace.

Il Reichstag respinge il paragrafo stesso con 209 voti contro 141.

Si pone poscia ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione, che pure viene respinto.

Votarono in favore il Centro e l'Associazione liberale.

I rimanenti paragrafi del progetto militare governativo vengono infine approvati.

Giovedì si discuterà nuovamente in terza lettura il progetto stesso.

BERLINO, 14. — Il giornale ufficiale della Marina, pubblica un ordine di Gabinetto, secondo il quale viene abolito il posto di Comandante supremo della Marina.

Lo stesso Imperatore ne assume il Comando supremo.

LA CANEA, 14. — Il principe Giorgio proporrà all'Inghilterra alla Russia, alla Francia e all'Italia di ridurre le rispettive forze nell'isola ad un battaglione per ciascuna.

I quattro battaglioni che rimarranno saranno ripartiti nelle varie zone dell'isola, in modo da formarvi una occupazione mista.

LONDRA, 15. — *Camera dei Comuni.* — Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Brodrick, rispondendo ad analoga interrogazione, dice che nel Regolamento della navigazione interna in China, comunicato al Ministro britannico a Pechino, Macdonald, nulla vi ha che interdica alle navi mercantili di entrare nei porti a trattati e di commerciare colle piazze intermedie.

PARIGI, 15. — *Corte d'Assise.* — *Processo Gohier.* — Dopo lunghe difese, Gohier e l'oditore Nathanson sono stati assolti.

L'udienza fu tolta alle 11,5 pom.

Grandi applausi accolsero la lettura della sentenza.

LONDRA, 15. — L'*Agenzia Reuter* ha da Pechino. Il Tsung-li-Jamen oltre ad avere chiesto il rinvio della prima nota italiana che aveva respinto ha manifestato l'intenzione di risponderyi.

Ciò potrebbe indicare che il Tsung-li-Jamen è disposto ad entrare in negoziati e ad abbandonare la politica di rifiuto assoluto.

« D'altra parte nei Circoli politici si osserva che la seconda nota De Martino non conteneva alcuna minaccia ».

LONDRA, 15. — Lo *Standard* ed il *Times* elogiano le dichiarazioni fatte ieri dal Ministro degli esteri, conte Canevaro, alla Camera italiana.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
il dì 14 marzo 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	760.5.
Umidità relativa a mezzodì	40.
Vento a mezzodì	N,NE moderato.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 20°. 4. Minimo 13°. 6.
Pioggia in 24 ore	gocce.

Li 14 marzo 1899:

In Europa pressione bassa all'estremo N, 755 Bodo; alta sulla Prussia 776.

In Italia nelle 24 ore: barometro pressione aumentata ovunque, fino a 4 mm; temperatura diminuita nell'Italia superiore, poco variata altrove; pioggie e qualche temporale sulle isole; mare agitato coste sicule orientali.

Stamane: cielo sereno al NW, coperto o nuvoloso altrove; piovoso in Sardegna.

Barometro: 762 Palermo, Reggio; 764 Portotorres, Napoli, Cosenza; 766 Portoferraio, Roma, Foggia, Lecce; 768 Genova, Livorno, Camerino; 770 Milano, Venezia.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente settentrionali; cielo vario Italia superiore, coperto o nuvoloso altrove con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E DI GEODINAMICA

Roma, 14 marzo 1899.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			Nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	1/4 coperto	calmo	18 7	14 3
Massa e Carrara	nebbioso	calmo	19 0	12 7
Cuneo	sereno	—	14 8	7 5
Torino	sereno	—	15 8	8 9
Alessandria	sereno	—	16 0	6 8
Novara	sereno	—	17 8	8 8
Domodossola	sereno	—	17 5	3 0
Pavia	sereno	—	14 4	3 3
Milano	sereno	—	16 2	6 5
Sondrio	sereno	—	17 0	6 7
Bergamo	sereno	—	14 7	10 0
Brescia	sereno	—	16 4	8 0
Cremona	sereno	—	15 3	7 5
Mantova	sereno	—	16 0	7 0
Verona	sereno	—	17 6	6 5
Belluno	3/4 coperto	—	15 2	4 5
Udine	nebbioso	—	17 8	10 1
Treviso	1/2 coperto	—	16 6	9 6
Venezia	3/4 coperto	calmo	15 2	9 3
Padova	1/4 coperto	—	16 8	8 8
Rovigo	1/2 coperto	—	15 1	8 1
Piacenza	sereno	—	14 6	6 3
Parma	1/4 coperto	—	14 2	6 8
Reggio nell'Em	1/4 coperto	—	14 2	7 7
Modena	1/4 coperto	—	13 9	5 7
Ferrara	1/4 coperto	—	15 8	7 9
Bologna	3/4 coperto	—	12 5	7 7
Ravenna	coperto	—	16 3	6 5
Forlì	coperto	—	14 0	7 2
Pesaro	coperto	calmo	13 6	9 0
Ancona	nebbioso	mosso	12 0	9 6
Urbino	coperto	—	8 4	6 0
Macerata	coperto	—	13 4	8 0
Ascoli Piceno	coperto	—	16 0	8 0
Perugia	coperto		13 2	9 0
Camerino	coperto		10 3	5 5
Lucca	coperto	—	19 8	11 7
Pisa	coperto	—	18 8	10 0
Livorno	coperto	mosso	17 5	13 0
Firenze	coperto	—	16 4	12 6
Arezzo	3/4 coperto	—	15 8	10 4
Siena	coperto	—	16 0	10 7
Grosseto	coperto	—	17 5	12 1
Roma	coperto	—	21 0	13 6
Teramo	coperto	—	15 5	7 5
Chieti	coperto	—	14 2	4 4
Aquila	coperto	—	14 5	6 4
Agnone	coperto		13 3	7 3
Foggia	coperto	—	16 5	9 0
Bari	coperto	calmo	16 2	10 5
Lecce	coperto	—	21 0	11 5
Caserta	coperto	—	20 0	14 9
Napoli	coperto	mosso	19 0	14 0
Benevento	coperto	—	18 4	10 3
Avellino	coperto	—	16 4	10 6
Caggiano	coperto	—	14 0	7 2
Potenza	coperto	—	11 4	6 0
Cosenza	coperto	—	16 0	10 0
Tiriolo	piovoso	—	9 8	5 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	17 8	14 0
Trapani	nebbioso	calmo	17 3	11 3
Palermo	coperto	mosso	18 0	9 0
Porto Empedocle	nebbioso	legg. mosso	18 0	14 0
Caltanissetta	nebbioso	—	12 8	6 6
Messina	nebbioso	calmo	20 0	15 0
Catania	nebbioso	molto agitato	14 3	14 2
Siracusa	coperto	agitato	16 0	11 7
Cagliari	piovoso	agitato	19 0	11 0
Sassari	coperto	—	16 2	11 6